

(N. 1818)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BLOISE e AVEZZANO COMES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1974

Interventi a favore del teatro di prosa

ONOREVOLI SENATORI. — Il teatro di prosa ha registrato in questi ultimi anni un interessante svolgimento soprattutto per quanto riguarda la partecipazione di un pubblico nuovo al processo di crescita civile e culturale della collettività, testimoniata anche dal rilevante incremento della domanda e dell'offerta degli spettacoli teatrali, dall'intensificarsi e dal razionalizzarsi dell'attività di decentramento.

L'intervento dello Stato è stato diretto a sostenere questa diffusa tendenza con mezzi sufficientemente idonei nella destinazione, ma carenti nell'entità. Ne è tra l'altro conferma l'allargamento dell'area di fruizione del fenomeno teatrale; l'affermazione e lo sviluppo delle compagnie autogestite e del teatro sperimentale: il proliferare di iniziative, anche a livello territoriale, che si propongono la diffusione e la crescita del teatro — e di tutto ciò che il teatro rappresenta per libertà, fantasia, arte, impegno civile e morale — anche nei centri meno serviti e

verso popolazioni escluse da altri mezzi di comunicazione sociale.

Questa situazione in movimento ha riproposto in termini di urgenza il problema di dotare il settore di un quadro legislativo organico che determini chiaramente la linea di tendenza ed i criteri degli interventi dello Stato. Tale problema è stato avvertito anche dai vari gruppi, che stanno esaminando il problema avvalendosi di qualificate e rappresentative presenze degli operatori teatrali.

In attesa di pervenire alla legge organica globale, è peraltro necessario che lo Stato secondi i fermenti rinnovatori in atto, sostenendo adeguatamente l'evoluzione tecnica, artistica ed organizzativa del teatro di prosa, nell'interesse della collettività nazionale che tale investimento socio-culturale utilizza in misura sempre più ampia e generalizzata.

Occorre quindi risolvere con immediatezza i problemi più urgenti del settore, nel quale alla vivacità, eterogeneità e completezza di

iniziative fa riscontro la perdurante carenza di mezzi finanziari.

Con la legge 9 agosto 1973, n. 513, lo Stato ha effettuato un primo intervento per dotare le attività di prosa di uno stanziamento fisso annuale: le maggiori disponibilità acquisite con la legge n. 513 del 1973 (1.700 milioni) si rendono già insufficienti. Sono note le difficoltà intrinseche di gestione delle singole attività che si concretano essenzialmente nell'incremento oggettivo dei costi, diretti ed indiretti: i recenti aumenti delle tariffe ferroviarie hanno reso pressochè inesistenti le precedenti facilitazioni a favore dei complessi per la costosa e logorante attività di trasferimento.

Queste difficoltà, unitamente alla necessità di proseguire e di ampliare una politica promozionale anche per quanto attiene la sussistenza dei prezzi politici — cioè inferiori ai livelli remunerativi dei costi di allestimento e di gestione —; al giusto e ben auspicante proliferare di iniziative in specie cooperativistiche ed autogestite rendono necessario, urgente ed indispensabile un ulteriore adeguamento dei fondi riservati alle attività di prosa, in attesa che l'auspicata legge organica tragga il settore dalla situazione di precarietà ed improvvisazione, per quanto riguarda la mancanza di stanziamenti adeguati, certi e tali da consentire l'impostazione dei programmi al di là dell'arco stagionale.

Con l'articolo 1 viene previsto, a decorrere dall'esercizio 1974, l'aumento di due miliardi di lire dello stanziamento annuale di lire quattro miliardi per le manifestazioni teatrali di prosa, di cui all'articolo 2, primo comma, della citata legge n. 513 del 1973.

Con l'articolo 2 dell'unito disegno di legge si intende potenziare il fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito teatrale costituita presso la Banca nazionale del lavoro. Questo istituto si è rivelato di grande utilità per le attività teatrali, che stanno attraversando momenti veramente difficili, anche a causa di ritardi nella liquidazione dei contributi statali regolarmente maturati. I promotori delle varie iniziative teatrali debbono quindi tentare di reperire le disponibilità per la propria attività sul mercato finanziario: ove ci riescano i costi sono elevatissimi, incontrollabili, comunque necessitati. Per questi motivi, con l'articolo 2, si propone un ulteriore adeguamento del fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito teatrale, che viene così portato da lire 1.200 milioni a lire 2.200 milioni, con un onere di lire 875 milioni a carico dello Stato e di lire 125 milioni a carico della Banca nazionale del lavoro.

All'onere complessivo di 3 miliardi si propone di far fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1974.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

A decorrere dall'esercizio 1974 lo stanziamento annuale di lire 4 miliardi per il sovvenzionamento di manifestazioni teatrali di prosa, di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 513, è aumentato di lire 2 miliardi.

Art. 2.

Il fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito teatrale, istituito presso la Banca nazionale del lavoro con l'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, elevato a lire 800 milioni con la legge 28 ottobre 1968, n. 1178, ed a lire 1.200 milioni con la legge 9 marzo 1971, n. 121, è ulteriormente elevato a lire 2.200 milioni, mediante conferimento di lire 875 milioni da parte dello Stato e lire 125 milioni da parte della Banca nazionale del lavoro.

Art. 3.

All'onere di lire 2.000 milioni di cui al precedente articolo 1 e a quello di lire 1.000 milioni di cui all'articolo 2 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.